CAMERA DEI DEPUTATI N. 505

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CONTU, ROJCH

Presentata il 2 luglio 1987

Regolamentazione del diritto di sciopero per gli addetti ai collegamenti marittimi per le isole

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il diritto di sciopero ha rappresentato e rappresenta senz'altro una delle più potenti leve per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori ed ha spesso avuto un ruolo rilevante per l'intera comunità, quando è stato esercitato per la soddisfazione di bisogni primari come la salute e la casa.

Particolarmente critico si è però storicamente sempre manifestato il suo uso nell'ambito dei servizi di trasporto, laddove la pressione e la forza dello sciopero si scaricano più che sui datori di lavoro (Stato o privati), sugli utenti, così da determinare una pressione sui primi, indiretta, attraverso, appunto, i disagi e il malcontento generati.

Ma ciò dall'essere critico, e quindi arduo da affrontare in termini di decisione allo sciopero, trasmoda in dramma, quando avviene nei confronti di una utenza qual'è quella delle isole, costretta a subire pesantemente in termini fisici, economici e sociali il pur legittimo uso dello sciopero e a vedere così enfatizzata la già gravosa separazione naturale.

È per questo che, senza incidere in maniera rilevante sulla legittimità dello sciopero degli addetti ai trasporti marittimi da e per le isole, si propone sia garantito, nelle occasioni in cui sia necessario il ricorso ad esso, almeno un fragile, ma essenziale collegamento sulla base di una semplice procedura (il preavviso) e della predisposizione del necessario contingente di mezzi e personale da parte del Ministro della marina mercantile. È appena il caso di ricordare che analoga procedura è stata prevista nell'esercizio del diritto di sciopero da parte dei controllori di volo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nell'esercizio del diritto di sciopero da parte del personale addetto ai servizi di linea marittima dovrà in ogni caso essere assicurato il collegamento con le isole.

2. A tal fine, il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le società concessionarie, determina i contingenti necessari in navi e personale.

3. Almeno 10 giorni prima della data fissata per l'effettuazione dello sciopero o l'azione sostitutiva dello stesso, i promotori debbono informare il Ministro della marina mercantile dei tempi e delle modalità dell'esercizio del diritto di sciopero, ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 2.